



COMUNE DI SALE MARASINO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione
di C.C. n. 31 del 30.05.2002

TITOLO I

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 1

Principi Generali

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la vita sociale nelle campagne.

Art. 2

Competenze

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dalla Polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

Procedure

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, devono attenersi alle prescrizioni del Codice di Procedura Penale. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria. All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziaria a norma della legge.

Art. 4

Ordinanze

Al Sindaco spetta la facoltà di emettere, nei casi di urgenza, ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Capo I. - Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

Art. 5

Atti vietati

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari, quando il proprietario manifesta la volontà di non acconsentire al transito, salvo i diritti consuetudinari acquisiti da terzi.

Art. 6

Passaggio sui fondi

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù, o dal permesso temporaneo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinque a euro centocinquanta.

Art. 7

Permessi

Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo, di passaggio sui propri fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Art. 8

Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 9

Cani da guardia

I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi.

Capo II. - Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall' esercizio di talune operazioni agricole.

Art. 10

Accensione fuochi

Non è permesso accendere stoppie e cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili, comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro duecento.

Art. 11

Annaffiatura

E' proibito di innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, acque luride od inquinate.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro duecento.

Art. 12

Api

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

Art. 13

Trasporto letame e spurgo pozzi neri

E' vietato causare stillicidio di liquami e di colaticci, costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità.

Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene:

Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni;

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Capo III. - Dell'appropriazione indebita dei prodotti.

Art. 14

Racimoltura

Con richiamo all'art. 626, del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art. 15

Frutti

I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti o su strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario del fondo stesso e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso, se gli usi locali non dispongono diversamente.

Art. 16

Sciame api

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciame non li ha inseguiti entro due giorni, oppure ha cessato da due giorni di inseguirli.

Art. 17

Identificazione vaganti

Gli agenti di polizia giudiziaria, possono procedere alla identificazione di coloro che vengono colti in atteggiamento sospetto di attività illecita.

Art. 18

Accompagnamento coatto

Gli agenti di polizia municipale, incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt. 707, 708 del Codice Penale e siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

Art. 19

Conduzione animali

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza essere muniti di permesso scritto dal conduttore del fondo. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di Polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del Codice Penale).

Art. 20

Esercizio del pascolo

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali.

Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Art. 21

Regole

Con deliberazione della Giunta Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi comunali destinati a tale uso.

Art. 22

Omessa Custodia

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile è vietato lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 40 capi di bestiame grosso e 200 di bestiame minuto, o senza opportuni mezzi di contenimento quali le recinzioni elettriche. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 23
Pascolo capre

E' vietato il pascolo delle capre all'interno dei boschi .

Il pascolo delle capre sui terreni non boscati di proprietà del Comune di Sale Marasino è soggetto ad autorizzazione del Sindaco, dalla quale deve risultare il numero dei capi, l'indicazione dei terreni nel quale viene esercitato, gli estremi del personale di custodia incaricato.

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche o di altrui proprietà e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinque a euro centocinquanta, per ogni capo pascolato.

Art. 24
Deiezioni

Dai pascoli alpini o malghe è vietato asportare le deiezioni animali. Esse devono essere distribuite uniformemente sulla superficie pascoliva.

Sugli stessi pascoli, se deteriorati, la durata e il carico saranno stabiliti dalle Autorità Forestali.

Art. 25
Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza della autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Art. 26
Trattamenti

Il Veterinario Provinciale ed il Sindaco possono disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti

Art. 27
Segnalazione

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanello. Di notte, le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.

Art. 28
Guida mandrie

Coloro che transitano con mandrie o greggi sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino e gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla capezza o con altri mezzi idonei.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 29
Cauzione

Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio del Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.

Art. 30
Pubblica sicurezza

I proprietari o conduttori di mandrie o di greggi, che con la loro condotta si rendono sospetti, oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità di P.S., per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 31

Maltrattamenti

Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia di animali in locali o luoghi malsani e inadatti.

Salvo i casi di assoluta necessità, è vietato far viaggiare i tori con balze [legati con la stessa corda alle corna ed alle gambe) per renderli inoffensivi. All'uopo si prescrive invece l'uso dell'anello alle narici. Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 32

Malattie

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciato immediatamente al Sindaco.

Art. 33

Insetti

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (per es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda al Comitato Provinciale della Caccia o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità alle leggi.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Art. 34

Scortecciamento

E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati, è parimenti proibito danneggiare le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 35

Atti vietati

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc. come galline, cani, capre, pecore, bovini, maiali, ecc.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti municipali, se, dopo avvisati i proprietari, si ripete l'incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono essere consegnati al proprietario.

Art. 36

Obblighi

E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere nella lotta di tutti i parassiti animali e vegetali che, assumendo carattere di particolare pericolosità per le colture, siano ritenuti dalle Autorità oggetto di lotta collettiva con pubblico bando.

Art. 37

Distruzione Larve

L'obbligo della distruzione delle larve della processionaria del pino compete al proprietario, anche se le piante infestate sono radicate nei campi e negli abitati, senza l'affissione di pubblico bando.

Art. 38

Difesa

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di collocare due giorni prima dello spargimento delle sostanze, lungo i confini del fondo e mantenere per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta campo (o prato) avvelenato".

Art. 39
Trasporto

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, è vietato a chiunque di trasportare altrove piante o parte delle stesse, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 40
Vendita

Le piante, rami e cimali, destinati al commercio quali "alberi di Natale", provenienti sia da boschi che da vivai, debbono essere accompagnati da speciale permesso o contrassegno allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

I contrassegni saranno quelli prescritti dall'Autorità Forestale per gli alberi provenienti dai boschi; per quelli provenienti da vivai saranno forniti e autenticati dalla ditta produttrice.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

TITOLO VI

DEI TERRENI E BOSCHI SOGGETTI A VINCOLO FORESTALE

Art. 41
Obblighi

I terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo forestale a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge in vigore.

Nei detti terreni, ogni movimento di terra (scavi in genere, scassi, rottura della cotica erbosa permanente, apertura di cave o miniere, depositi di materiale di scavo, ecc.), è subordinato al preventivo assenso della Comunità Montana Sebino Bresciano, da chiedersi nei modi e forme prescritte.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 42
Raccolta

La raccolta dello strame nei boschi è consentita soltanto sui terreni con pendenza inferiore al **100%**. E' sempre vietata nei boschi in corso di rinnovazione.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 43

Taglio

Il taglio dei boschi cedui non potrà essere eseguito prima che i polloni abbiano raggiunto l'età fissata dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, Regolamento Regionale 23 /02/ 1993 n.1, di cui all'art. 25 della L.r.22 dicembre 1989 n. 80 e dell' art. 4 della L.r. 27 gennaio 1977 n. 9

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 44

Matricine

Dal taglio dovranno essere rispettate, quali matricine, le piante nel numero fissato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, Regolamento Regionale 23 /02/ 1993 n.1, di cui all'art. 25 della L.r.22 dicembre 1989 n. 80 e dell' art. 4 della L.r. 27 gennaio 1977 n. 9.

Le piante saranno scelte fra le migliori per dimensioni e stato vegetativo e con la preferenza fra quelle provenienti da seme. Dette matricine, allorchè sarà raggiunto lo scopo per il quale erano state riservate, potranno, in tutto o in parte, essere utilizzate contemporaneamente al ceduo; ma in tal caso dovranno essere sostituite con altrettante piante scelte con i criteri sopra indicati.

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esausto nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

Art. 45

Taglio a raso

Il taglio a raso non può essere eseguito senza l'autorizzazione della Autorità Forestale.

Art. 46

Dirado

Il taglio a scelta per " dirado " deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità, o che appaiano danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto della normale.

Una maggiore estensione del taglio predetto dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 47

Tempi

E' permesso in ogni stagione il taglio dei boschi di alto fusto.

Il taglio, dei boschi cedui dovrà eseguirsi nel tempo fissato dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

I boschi situati su terreni mobili, in forte pendenza, soggetti a valanghe. al limite della vegetazione arborea e quelli laterali alle strade di montagna debbono essere utilizzati con taglio saltuario.

Art. 48

Modi

Il taglio delle piante lalifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte, con ferri ben affilati e anche con seghe a catena o meccaniche in perfetta efficienza ed affilatura. il taglio dovrà essere a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerazioni alla corteccia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 49

Fuoco

L'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e alla distanza minore di m. 50 dai medesimi.

Le persone che per motivi di lavoro sono costrette a soggiornare nei boschi potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purchè il fuoco venga riparato dal vento con massi o terra in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato.

Art. 50

Obblighi

Chiunque è venuto a conoscenza di incendio di boschi deve darne notizia immediata al più vicino comando dei Vigili del Fuoco nonchè alle Autorità del Comune.

TITOLO VII

ACQUE - STRADE E VIE FUNICOLARI AEREE

Art. 51

Atti vietati

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 52

Lavaggi

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato o di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 53

Canali

A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 54

Variazioni

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei e nei fiumi, torrenti o scolatori.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 55
Strade e sentieri

E' vietato sul suolo delle strade, piste e sentieri comunali, consorziali e vicinali di fare opere e depositi, che pregiudicano il libero transito o ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali che compromettano o danneggino il buon stato delle strade e dei manufatti.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art. 56
Siepi

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si 'protendono oltre il ciglio stradale. In particolare, presso le curve della strada le siepi e le ramaglie non dovranno elevarsi oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità. Ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

In caso di inadempienza, provvederà a spese del colpevole il Comune, ferma restando la contravvenzione accertata.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

Art 57
Pulizia marciapiedi e cunette

I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di recinzione, costantemente potate, tali da garantire una distanza libera dalla sede stradale di almeno un metro e mezzo e in altezza dal suolo di almeno metri quattro.

In presenza di marciapiede deve essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto e i altezza per almeno metri due e mezzo.

E' altresì fatto obbligo ai frontisti di tenere puliti i marciapiedi o le cunette da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

Art. 58
Gru a cavo

L'installazione di gru a cavo per l'esbosco di prodotti forestali di durata inferiore a mesi sei è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Oltre a quanto eventualmente previsto e stabilito in norme Statali, Regionali, Provinciali e di natura Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro trecento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59 *(Sanzioni)*

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente legge, Comunale, Provinciale, Regionale e della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Oltre alla sanzione principale prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 60 *Norme Finali*

Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.